

STATUTO





TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO SOCIALE

Articolo 1

Denominazione

1.1 La Società è denominata Nobis Vita S.p.A.

Articolo 2

Sede

2.1 La Società ha sede in Agrate Brianza (MB).

Possono essere istituite o soppresse sedi secondarie, direzioni, rappresentanze, succursali, agenzie e dipendenze, sia in Italia che all'estero.

Articolo 3

Durata

3.1 La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Articolo 4

Oggetto sociale

4.1 La Società ha per oggetto l'esercizio, in Italia e all'Estero, di ogni forma di assicurazione, riassicurazione, capitalizzazione del ramo vita e l'esercizio di ogni forma pensionistica complementare anche attraverso la costituzione di fondi aperti e qualsivoglia altra attività dalla legge riservata o consentita alle società di assicurazioni e riassicurazioni.

4.2 La Società può svolgere in genere qualsiasi attività e compiere ogni operazione che sia inerente, connessa o utile al conseguimento dell'oggetto sociale, anche mediante assunzioni, di partecipazioni dirette ed indirette o interessenze in altre imprese assicuratrici e non, costituite o da costituire.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 5

Capitale sociale

5.1 Il capitale della Società sottoscritto e versato è di Euro 33.704.000 (trentatremilionisettecentoquattro/00).

I conferimenti possono essere effettuati anche in natura.

Il capitale potrà essere aumentato una o più volte con deliberazione dell'Assemblea anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, nei limiti stabiliti dalla legge.

Articol<u>o 6</u>

Azioni - Obbligazioni

6.1 Il capitale è diviso in numero 33.704.000 (trentatremilasettecentoquattro/00) azioni ordinarie tutte del valore nominale di 1,00 (uno/00).

Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili, in conformità alle prescrizioni di legge.

6.2 La Società può emettere obbligazioni al portatore o

nominative, anche convertibili, con l'osservanza delle disposizioni di legge, determinando le condizioni del relativo collocamento.

Articolo 7

Trasferimento delle azioni

7.1 Il trasferimento delle azioni è regolato dalla legge e dalle norme del presente statuto.

Il trasferimento delle azioni mortis causa è libero.

In caso di cessione di azioni o diritti a terzi o a soci, spetta agli altri soci il diritto di prelazione in proporzione alle azioni possedute.

L'offerta di prelazione deve essere fatta per iscritto agli altri soci mediante raccomandata anche a mano. La comunicazione deve contenere l'indicazione del numero delle azioni che si intendono alienare e del soggetto a favore del quale si intende effettuare il trasferimento nonché, in caso di alienazione a titolo oneroso, del prezzo e delle modalità di pagamento.

Il diritto di prelazione si intende implicitamente rinunciato ove non venga fatta da questi ultimi espressa dichiarazione da comunicarsi, con raccomandata anche a mano, entro trenta giorni

dal ricevimento dell'offerta.

Il diritto di prelazione di cui sopra non spetta:

- qualora l'azionista avente diritto abbia rinunziato per atto scritto;
- qualora il trasferimento avvenga:
- a) a favore del coniuge e/o parenti in linea retta;
- b) in caso di partecipazioni detenute da società, a favore delle società controllanti o controllate direttamente o indirettamente;
- c) a favore di società fiduciarie, a condizione che il socio cedente resti fiduciante per l'intera partecipazione trasferita. La società fiduciaria a sua volta potrà ritrasferire liberamente le azioni soltanto all'originario socio fiduciante, ai suoi eredi o successori mortis causa a qualsiasi titolo, ovvero ai suoi parenti in linea retta.

7.2 Le disposizioni di questo articolo si applicano anche al trasferimento di diritto di opzione di warrants di sottoscrizione e di diritti parziari (quali la nuda proprietà e l'usufrutto) che attribuiscono diritti amministrativi o partecipativi nella società.

7.3 La costituzione delle azioni in pegno e l'assoggettamento ad altri vincoli, se le parti interessate non prevedono espressamente che il diritto di voto spetti sempre al socio, hanno effetto nei confronti della società solamente nel caso che

siano approvati dall'assemblea ordinaria.

Qualsiasi trasferimento che non sia effettuato in conformità alle disposizioni del presente articolo è inefficace nei confronti della società e, pertanto, non può essere annotato sul libro soci.

Articolo 8

Recesso del socio

8.1 Hanno diritto di recedere dalla Società, per tutte o parte delle azioni possedute i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica dell'oggetto sociale quando comporta un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- b) la trasformazione della Società;



- c) il trasferimento della sede all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
- 8.2 I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, nonché i criteri di determinazione del valore delle
- azioni ed il relativo procedimento di liquidazione, sono regolati dagli articoli 2437 e seguenti c.c..
- 8.3 Non hanno diritto di recedere i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione di proroga del termine.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Articolo 9

Assemblea

9.1 L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si riunisce, nei casi e nei modi di legge, presso la sede sociale od altrove, purché in Italia.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi della legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Le deliberazioni da essa prese in conformità della legge e del presente Statuto vincolano tutti i soci, compresi quelli assenti o dissenzienti.

Articolo 10

Diritti di voto

10.1 Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Articolo 11

Convocazione - Intervento - Rappresentanza

- 11.1 L'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi, almeno quindici giorni prima dell'adunanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su uno o più quotidiani di diffusione nazionale o sul sito web della Società.
- 11.2 L'Assemblea potrà altresì essere convocata con avviso comunicato a tutti gli aventi diritto con raccomandata con avviso di ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ovvero con qualsivoglia mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento entro il detto termine.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno, l'ora della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare e potrà indicare il giorno, l'ora e il luogo per l'eventuale seconda convocazione, nonchè l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

- 11.3 In mancanza delle suddette formalità di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli aventi diritto al voto e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
- 11.4 Gli Amministratori convocano l'Assemblea, entro trenta giorni dalla richiesta, qualora ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da

trattare.

11.5 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, ai sensi del D.lgs. n.209/2005,

entro il 30 aprile dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero qualora ricorrano le condizioni di legge in un maggior termine ma in ogni caso entro il 30 giugno e, comunque, non oltre il diverso termine eventualmente previsto dalla normativa al tempo vigente.

Può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto delle Società osservate, in tal caso, le disposizioni di cui all'art. 92 del D.Lgs. 07 settembre 2005 n. 209. In detta ipotesi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2484 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

La convocazione dell'Assemblea, il diritto d'intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge e dal presente Statuto.

11.6 L'Assemblea può essere convocata anche da almeno 2 (due) membri del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché dall'organo amministrativo su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale a norma dell'articolo 2367 del Codice Civile.

11.7 Possono intervenire in Assemblea gli azionisti legittimati in base alla legge, che abbiano depositato le azioni almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci o da terzi, secondo le norme di legge in materia.

Articolo 12

Legittimazione a partecipare alle Assemblee

12.1 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti coloro che si trovano nelle condizioni previste dalle disposizioni di legge in materia.

12.2 Ciascun titolare del diritto di voto può farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta con firma verificata da un Amministratore o da un dipendente, debitamente autorizzato, della Società.

12.3 E' consentito agli aventi diritto l'intervento in assemblea mediante l'ausilio di mezzi di telecomunicazione. In tal caso:

- deve essere consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- tutti i partecipanti devono essere in grado di formare ed esprimere liberamente e in tempo reale la propria opinione e di ricevere, trasmettere ed esaminare la documentazione non pervenuta in precedenza;
- sia comunque fornita ai collegati a distanza la stessa documentazione messa a disposizione di coloro che si trovino
- presenti nel luogo della riunione;
- sia assicurata la contestualità dell'esame della documentazione, degli interventi e dell'espressione del voto.

L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che devono operare congiuntamente.



Articolo 13

Presidenza e verbalizzazione dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in caso di loro assenza, rinuncia o impedimento, dal Consigliere più anziano di età - se presente - o dalla persona designata dall'Assemblea.

13.2 Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario, anche tra i non soci.

13.3 L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio designato dal Presidente.

Articolo 14

Competenza dell'Assemblea

14.1 L'Assemblea ordinaria dei soci, oltre alle materie attribuite dalla legge e dallo Statuto alla sua competenza:

- approva le politiche di remunerazione a favore degli Organi Sociali e del personale identificato come rilevante, inclusi gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.
- determina il compenso complessivo che il Consiglio di Amministrazione ripartirà, secondo le proporzioni dallo stesso stabilite, tra gli amministratori diversi dal Presidente e dai Vice Presidenti. I compensi del Presidente e dei Vice Presidenti, nonché gli eventuali compensi aggiuntivi a favore di altri Amministratori con deleghe operative, saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale

14.2 All'Assemblea ordinaria deve essere assicurata adeguata informativa sui criteri prescelti nella definizione delle politiche di remunerazione di cui al comma 1 e sull'attuazione delle stesse.

14.3 L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge.

Articolo 15

Assemblea: determinazione dei quorum

15.1 Per la validità della costituzione dell'Assemblea sia in sede ordinaria sia straordinaria e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

Articolo 16

Amministrazione della Società

16.1. La Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri. L'assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti l'organo amministrativo.

16.2. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci e durano in carica per tre esercizi o per il minor periodo determinato dall'Assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

16.3. Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla Normativa pro-tempore vigente.

16.4 Il Consiglio di Amministrazione deve comprendere almeno due Amministratori indipendenti, in relazione all'attività svolta, ed in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i Sindaci dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. del 24/02/1998 n. 58 e successive modifiche.

Il venir meno di tali requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore non ne comporta la decadenza dall'ufficio, qualora gli stessi permangano in capo al numero minimo di Amministratori sopra indicato.

16.5 Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione. In tal caso deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo.

16.6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli con delibera approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., assicurando comunque la presenza di Amministratori indipendenti, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente Statuto. 16.7 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo nella misura complessiva stabilita dall'Assemblea e ripartito tra i singoli consiglieri a cura del Consiglio di Amministrazione. Ai componenti del Consiglio è inoltre riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

16.8 L'Amministratore che, per conto proprio o di terzi, abbia interesse in una determinata operazione della Società deve darne notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Articolo 17

Presidente del Consiglio di Amministrazione

17.1 Il Consiglio nomina tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente e un Segretario, anche estraneo al Consiglio. In caso di assenza del Segretario le sue funzioni sono svolte dalla persona di volta in volta indicata dal Consiglio. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

17.2 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché siano osservate le prescrizioni di cui all'art. 5, comma 8 del Reg. Ivass 38/2018 del 03/07/2018, nonché della normativa pro-tempore vigente.

17.3 Il Presidente ha un ruolo non esecutivo e non svolge alcuna funzione aziendale. Non è membro del Comitato Esecutivo, se costituito in seno all'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, ma può partecipare alle relative riunioni, senza diritto di voto, al fine di assicurare l'adeguato raccordo informativo tra detto Comitato e l'organo amministrativo.

17.4 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le attribuzioni ed i poteri dello stesso sono demandati al Vice Presidente più anziano o in subordine, al Consigliere più anziano di età. In tali casi l'esercizio delle attribuzioni proprie del Presidente, attesta di per sé l'assenza o l'impedimento della persona sostituita.



Articolo 18

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

18.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta ogni tre mesi e comunque tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due consiglieri con indicazione degli argomenti da trattare.

18.2 La convocazione viene effettuata mediante telegramma, posta elettronica o telefax da spedire, almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima, a ciascun membro del Consiglio ed ai Sindaci effettivi. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi componenti, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In tutti i casi le convocazioni devono essere corredate dall'indicazione degli argomenti da trattare e dagli elementi utili per deliberare.

18.3 Il consiglio può riunirsi e deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso:

- deve essere consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- tutti i partecipanti devono essere in grado di formare ed esprimere liberamente e in tempo reale la propria opinione e di ricevere, trasmettere ed esaminare la documentazione non pervenuta in precedenza;
- sia comunque fornita ai collegati a distanza la stessa documentazione messa a disposizione di coloro che si trovino presenti nel luogo della riunione;
- sia assicurata la contestualità dell'esame della documentazione, degli interventi e dell'espressione del voto.

La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che devono operare congiuntamente.

Articolo 19

Adunanza e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

19.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o, in difetto di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

19.2 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori

in carica e, in difetto di convocazione, la presenza.

19.3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

19.4 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nel relativo libro. Gli estratti e le copie dei verbali delle deliberazioni saranno certificate conformi dal Presidente.

19.5 Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale redatto in lingua italiana, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 20

Poteri del Consiglio di Amministrazione

20.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazione alcuna, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento e l'attuazione dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la

legge espressamente riserva all'assemblea.

20.2 E' altresì attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza per le deliberazioni relative a:

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la
- rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio dello Stato;
- la richiesta sull'avvio o sulla cessazione delle operazioni dei singoli Rami:
- la definizione delle politiche retributive della Società a favore degli Organi Sociali e del personale identificato come rilevante, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, in coerenza rispetto alla sana e prudente gestione del rischio e in linea con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio nel lungo termine, con il coinvolgimento delle funzioni di controllo interno nonchè della funzione aziendale Risorse Umane, per l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, e l'aggiornamento annuale delle stesse, secondo le disposizioni normative;
- l'approvazione dei relativi processi decisionali ed il coinvolgimento delle funzioni di controllo;
- l'informativa annuale all'Assemblea dei soci sull'applicazione delle politiche di remunerazione e, in sede di prima approvazione, le informazioni richieste dal Regolamento citato.
- nell'ambito dei compiti di indirizzo strategico e organizzativo di cui all'articolo 2381 del codice civile, ogni altra materia prevista dalla normativa vigente non delegabile per legge;

20.3 Sono altresì riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti la determinazione degli indirizzi generali di politica gestionale, nonché l'assunzione e la dismissione di partecipazioni, e ogni altro adempimento posto in capo ad esso previsto dalla normativa vigente primaria e secondaria.

20.4 Il Consiglio di Amministrazione può costituire al suo interno i comitati previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente, nonché quelli ritenuti opportuni o necessari al buon funzionamento della Società. L'istituzione dei Comitati non solleva l'Organo Amministrativo dalle proprie responsabilità.

20.5 Qualora costituiti, il Consiglio di Amministrazione ne definisce la composizione, i compiti e la modalità di funzionamento dei Comitati, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente.

20.6 All'atto della nomina, il Consiglio ne determina la composizione, che precede, la durata in carica e l'eventuale compenso.

Articolo 21

Delega di poteri da parte del Consiglio di Amministrazione

21.1 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare le proprie attribuzioni ad uno o più Amministratori Delegati determinando la durata, i limiti e le modalità di esercizio delle deleghe conferite. Il Consiglio di Amministrazione inoltre può nominare un Direttore Generale e ne determina i poteri e l'emolumento.

21.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire specifici poteri a dipendenti della Società, entro limiti determinati, graduati sulla base delle funzioni o del grado ricoperto.



21.3 I titolari di deleghe dovranno dare notizia delle decisioni assunte al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con le modalità ed i tempi fissati dallo stesso Consiglio in conformità alle norme di legge, alla prima riunione utile.

21.4 Il Consiglio di Amministrazione può, infine, conferire mandati e procure anche a terzi estranei alla Società per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

21.6 In caso di urgenza il Presidente potrà su proposta dell'Amministratore Delegato o, in difetto, del Direttore Generale, assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione qualora quest'ultimo sia impossibilitato a riunirsi e non si sia proceduto alla nomina di un Comitato Esecutivo. Delle decisioni assunte deve essere data

comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione.

Articolo 22

Rappresentanza sociale

22.1 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché l'uso della firma sociale spettano al Presidente e, se nominato, all'Amministratore Delegato, con firma disgiunta tra di loro, con facoltà per gli stessi di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti e con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni sede e grado di giurisdizione, anche penale, nominando avvocati e procuratori alle liti, anche per giudizi di revocazione e cassazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente i suoi poteri saranno esercitati dall'Amministratore Delegato al quale in questo caso deve intendersi attribuita anche la rappresentanza della società.

Articolo 23

Direttore Generale

23.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina, fermo restando che lo stesso sarà comunque preposto all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nonché alla

gestione degli affari correnti e del personale della Società.

Non possono, comunque, essere delegati al Direttore Generale i poteri riservati dalla legge agli Amministratori o dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della Società e la determinazione delle relative strategie.

Il Direttore Generale si avvale della collaborazione del personale della Società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Articolo 24

Informazioni al Collegio Sindacale

24.1 Gli amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o da eventuali società controllate, dando particolare rilievo alle operazioni che possano creare un potenziale conflitto di interesse, nel cessato trimestre.

24.2 Le comunicazioni sono effettuate dagli amministratori mediante consegna ai sindaci di una relazione.

Articolo 25

Collegio Sindacale

25.1 Il controllo della società è affidato ad un Collegio Sindacale, composto da cinque membri di cui tre effettivi e due

supplenti, nominati dall'assemblea che ne determina l'emolumento all'atto della nomina per tutta la durata della carica. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci devono avere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla legge. L'attività del Collegio Sindacale è svolta ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e dal presente Statuto.

25.2 Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Ministeriale 30/3/02 n. 162 si specifica che le materie ed i settori da intendersi strettamente attinenti all'attività dell'impresa sono, oltre all'assicurazione, le materie ed i settori bancario finanziario e creditizio.

25.3 Ciascun sindaco non può cumulare più di sette incarichi, o il minor numero previsto dalle vigenti disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, in società tra assicurative e quotate nei mercati regolamentati italiani aventi sede in Italia. Non possono essere eletti sindaci, e se eletti, decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile:
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli
- amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

25.4 L'Assemblea, all'atto di nomina, elegge il Presidente del Collegio Sindacale il quale deve essere iscritto al registro dei revisori legali istituito presso il Ministero della Giustizia.

25.5 In caso di sostituzione dei Sindaci si applicano le norme di legge; in caso di sostituzione del Presidente, assume la presidenza sino alla prossima Assemblea il Sindaco più anziano di età che sia in possesso del requisito richiesto per la carica.

25.6 Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenze o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti

relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. In presenza di tali presupposti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

25.7 Ai Sindaci effettivi spetta, oltre alla retribuzione stabilita dall'Assemblea in conformità alle norme di legge, il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro ufficio.



Articolo 26

Controllo contabile

26.1 Il controllo contabile è affidato, ai sensi di legge, ad una società di revisione iscritta all'albo speciale delle società di revisione di cui all'art. 161 del d.lgs. 24.2.1998, n.58.

26.2 L'incarico del controllo contabile è conferito su proposta motivata dell'organo di controllo dall'Assemblea, la quale provvede altresì a determinare il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di nove esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al nono esercizio della carica.

TITOLO IV ESERCIZIO SOCIALE E RIPARTO DEGLI UTILI

Articolo 27

Esercizi sociali e bilancio

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

27.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio.

Articolo 28

Utili

28.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale, previa deduzione del 5% da destinare a riserva legale, nei limiti di cui all'art. 2430 C.C., verranno ripartiti agli Azionisti salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 29

Obblighi nei confronti della Capogruppo

29.1 La Società fa parte del Gruppo Nobis S.p.A. ed ai sensi dell'art. 11 del regolamento Ivass n. 22 del 1/06/2016, in tale qualità essa è tenuta all'osservanza dei provvedimenti che Nobis S.p.A. adotta per l'attuazione della normativa vigente e delle disposizioni impartite dall'Ivass, di cui è soggetta a vigilanza, nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo.

Gli amministratori della Società forniscono a Nobis S.p.A. ogni dato e informazione per l'emanazione dei provvedimenti.

TITOLO V LIQUIDAZIONE E GIURISDIZIONE

Articolo 30

Liquidazione

30.1 In ogni ipotesi di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone poteri, rappresentanza e compensi e, in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, nonché i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

Articolo 31

Giurisdizione

31.1 Per tutto quanto non espressamente previsto o derogato dal presente statuto, varranno le disposizioni di legge.

TITOLO VI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 32

Foro competente

34.1 Qualunque controversia sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro del luogo ove la società ha la propria sede legale al tempo della instaurazione del giudizio relativo a tale controversia.